DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 1977

che autorizza il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi ad escludere dal trattamento comunitario i pigiama per uomo e per ragazzo di fibre tessili sintetiche miste della voce ex 61.03 della tariffa doganale comune, originarie di Taiwan e messe in libera pratica negli altri Stati membri

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(77/765/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

visto il ricorso all'articolo 115, primo comma, del trattato, che i governi dei paesi del Benelux hanno presentato alla Commissione con telex della rappresentanza permanente del Regno dei Paesi Bassi presso le Comunità europee in data 13 giugno 1977, al fine di essere autorizzati ad escludere dal trattamento comunitario i pigiama per uomo e per ragazzo di fibre tessili sintetiche miste della voce ex 61.03 della tariffa doganale comune, originarie di Taiwan e messe in libera pratica negli altri Stati membri,

considerando che l'importazione nella Comunità dei prodotti in questione, originari di Taiwan, è soggetta ad un contingente quantitativo comunitario istituito dal regolamento (CEE) n. 1783/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo al regime di importazione per taluni prodotti tessili originari di Taiwan [1];

considerando che questo contingente viene amministrato mediante suddivisione tra gli Stati membri fissata con regolamento (CEE) n. 1849/75 della Commissione, del 18 luglio 1975, relativo alla suddivisione dei contingenti quantitativi comunitari all'importazione di taluni prodotti tessili originari di Taiwan [2], e che l'aliquota assegnata per il 1977 ai paesi del Benelux che ammonta a 197 t si trova completamente utilizzata;

considerando che, data l'impossibilità di realizzare fin dall'apertura di questo contingente comunitario un'integrale unificazione dei regimi d'importazione precedentemente applicati negli Stati membri, il succitato regolamento (CEE) n. 1783/75 consente, a titolo di misura transitoria, una deroga al principio dell'accesso uguale e continuo di tutti gli importatori della Comunità ai contingenti comunitari, disponendo che la suddivisione del contingente in questione sia inizialmente fissata sulla base dei volumi d'importazione precedentemente ammessi nei vari Stati membri e debba essere adeguata soltanto gradualmente alle esigenze di approvvigionamento dei mercati;

considerando che, per questo motivo, la ripartizione del contingente in questione determina ancora talune disparità nella fissazione delle aliquote dei vari Stati membri rispetto al fabbisogno di approvvigionamento nei mercati in questione;

considerando che dette disparità hanno creato nei paesi del Benelux una corrente d'importazione dei prodotti in questione, originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri, che rischia di continuare e di ampliarsi;

considerando che, secondo i dati forniti dai governi dei paesi del Benelux, nel settore della confezione si registrano gravi difficoltà economiche che si manifestano con una graduale diminuzione della produzione e con un costante regresso del numero dei lavoratori nel settore;

considerando che queste difficoltà economiche derivano in gran parte dalla disparità delle condizioni di concorrenza con taluni paesi (fra cui Taiwan), condizioni che consentono loro di esportare a prezzi inferiori a quelli dei produttori dei paesi del Benelux;

considerando che le importazioni indirette in questione, che dovessero aggiungersi a quelle già realizzate, possono aggravare dette difficoltà economiche;

considerando che non è per ora possibile applicare i metodi che consentirebbero agli altri Stati membri di apportare la necessaria cooperazione;

considerando che è opportuno autorizzare per un periodo limitato l'applicazione di misure di protezione a titolo dell'articolo 115, primo comma, nelle condizioni che sono definite dalla decisione della Commissione del 12 maggio 1971 [3], con particolare riguardo all'articolo 1,

[1] GU n. L 182 del 12. 7. 1975, pag. 2.
[2] GU n. L 189 del 21. 7. 1975, pag. 24.
[3] GU n. L 121 del 3. 6. 1971, pag. 26.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sono autorizzati ad escludere dal trattamento comunitario i pigiama per uomo e ragazzo di fibre tessili sintetiche miste della voce ex 61.03 della tariffa doganale comune originarie di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per le quali le domande di titolo d'importazione sono state depositate in data posteriore al 1° giugno 1977.

Articolo 2

La presente decisione deve essere applicata fino a quando si apriranno nei paesi del Benelux nuove possibilità d'importazione nei confronti di Taiwan per i prodotti in questione, ma comunque sino a non oltre il 31 dicembre 1977.

Articolo 3

La presente decisione è destinata al Regno del Belgio, al Granducato del Lussemburgo e al Regno dei Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1977.

Per la Commissione

Raymond VOUEL

Membro della Commissione